

COMUNE DI TREZZANO ROSA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

(Approvato con delibera consiliare n° 9 del 28.02.2001)

TITOLO 1°

Art . 1 – Scopo del regolamento

Lo scopo del regolamento è quello di assicurare un ordinato e pacifico svolgimento della vita e delle attività dei cittadini.

Art . 2 – Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del territorio comunale, nell’interesse dei singoli e della collettività:

- a) le occupazioni, sia temporanea che permanente, del suolo pubblico;
- b) la salvaguardia del pubblico decoro, della moralità, della libertà, della quiete, della conservazione e della nettezza dell’abitato.

Art . 3 – Osservanza degli ordini

Oltre alle norme in lui contenute, il cittadino è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite per singole circostanze dall’Amministrazione Comunale, dalla Polizia Municipale e dai Funzionari del Comune, anche verbali, nei limiti dei poteri loro conferiti dalle leggi e dai regolamenti.

Art . 4 – Servizio di polizia urbana

Il servizio di Polizia Urbana è svolto dal corpo di Polizia Municipale e dagli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57 C.P.P. nell’ambito delle rispettive mansioni.

Art . 5 – Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco può ordinare, oltre a quanto stabilito dal D. Lgs. n°267/2000 e dallo Statuto comunale per l’esecuzione delle norme contenute nel presente regolamento:

- sequestri di cose che sono servite o furono destinate a commettere la violazione e dispone la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento;
- la distruzione di sostanze pericolose;
- la esecuzione di opere a carico di privati;
- la sospensione di lavori in corso;
- la riparazione di manufatti che contrastino con disposizioni regolamentari e con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese che a tale scopo s'incontrano sono a carico degli interessati e riscuotibili mediante atti esecutivi, ai sensi del R.D. 14/04/1910 n° 639.

Art . 6 – Obbligo della eliminazione del danno

La contestazione di contravvenzioni, oltre le sanzioni previste, importa, come conseguenza, l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero all'esecuzione dell'opera o al compimento degli atti che sono omessi.

TITOLO 2° DEL SUOLO PUBBLICO E DELLA CIRCOLAZIONE

Art . 7 – Occupazione di suolo pubblico.

Nessuna occupazione del suolo, del sottosuolo o dell'area soprastante il suolo pubblico o di dominio privato soggetto a servitù d'uso pubblico potrà essere fatta senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'occupazione anche provvisoria di spazi sulle strade o piazze a mezzo d'installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o d'esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro può ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

L'autorizzazione che riguardi concessioni sia temporanee che permanenti deve riportare l'indicazione della qualità dell'occupazione concessa, dello spazio, della durata e del canone dovuto.

Per le occupazioni giornaliere, la prova dell'avvenuto pagamento del canone sostituisce l'autorizzazione amministrativa.

Art . 8 – Obbligatorietà di preventiva domanda

Chiunque intenda occupare anche temporaneamente il suolo pubblico con opere, depositi o installazioni di qualunque natura, deve presentare domanda all'Amministrazione Comunale indicando lo scopo, l'estensione e la durata dell'occupazione ed attendere che gli sia concessa per iscritto l'autorizzazione.

Art . 9 – Durata delle occupazioni

L'Amministrazione Comunale potrà concedere permessi giornalieri, temporanei o permanenti.

Il permesso giornaliero autorizza un'occupazione giornaliera o per un periodo di tempo determinato – comunque mai superiore a dieci giorni –;

Il permesso temporaneo autorizza un'occupazione di spazio od area per un periodo di tempo determinato ma superiore alla fine dell'anno in corso; tale autorizzazione è rinnovabile ogni anno e pertanto è fatto obbligo di presentare domanda entro il 31 dicembre;

Il permesso permanente autorizza un'occupazione di spazio od area a carattere fisso mediante stipulazione di apposito atto di concessione.

Art . 10 – Revocabilità dell'autorizzazione

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione o concessione di occupazioni di suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, sia per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti gli Ufficiali e Agenti del Corpo di Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione dell'autorizzazione.

Nel caso di revoca l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

Art . 11 – Occupazione di marciapiede e banchine stradali

L'occupazione di marciapiede o banchine stradali, con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, è consentita davanti ai negozi purché siano di pertinenza degli stessi e solo durante le ore in cui questi sono aperti.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza; comunque deve essere riservata, alla circolazione pedonale uno spazio libero di almeno m. 1,20 di larghezza se dal lato della carreggiata e di almeno m. 1,50 in ogni altro caso.

L'amministrazione comunale può negare l'autorizzazione/concessione anche se le anzidette misure minime sono rispettate, per ragioni di viabilità o di sicurezza pubblica.

Oltre a quanto stabilito nel regolamento d'igiene, le autorizzazioni d'occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizioni di merci o derrate all'esterno dei negozi, possono essere autorizzate purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni, e purché il marciapiede o banchina sia superiore a m. 1,50.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possono insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

La concessione d'erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, fermo restando le disposizioni del codice della strada, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei

veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci o curve; la predetta concessione non può essere accordata sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Art . 12 – Fiere e manifestazioni varie (£. 200.000 ossia € 103,29).

Le fiere, giostre ed altre manifestazioni che occupano anche provvisoriamente, con veicoli, baracche, banchi, tende e simili le strade o le piazze pubbliche, possono essere consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico; detti spazi sono individuati mediante ordinanza del Sindaco.

L'occupazione di suolo pubblico di cui al comma precedente è subordinata al preventivo rilascio di autorizzazione, la quale sarà accordata previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Gli organizzatori di gare sportive o manifestazioni su strade o aree pubbliche devono darne avviso preventivo all'Amministrazione Comunale e ottenere le relative autorizzazioni.

Chi ottiene l'autorizzazione a fiere o manifestazioni è tenuto, al termine di esse, a rimuovere immediatamente (o comunque nel più breve tempo possibile) qualsiasi striscione o altro che possa arrecare danno.

Art . 13 – Carico e scarico di cose (£ . 50.000 ossia € 25,82).

Le fermate e le soste dei veicoli per caricare o scaricare cose, non sono considerate occupazioni di suolo pubblico.

Si dovranno in ogni modo osservare le disposizioni previste dal codice della strada.

In caso di particolari esigenze di viabilità il comando di Polizia Municipale può fissare, di volta in volta, limiti d'orari e permessi di sosta.

Art . 14 – Tende solari (£. 200.000 ossia € 103,29)

Le tende solari protese su spazio pubblico debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore a m. 1,90 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 20 dalla verticale del ciglio del marciapiede, ovvero di larghezza massima di m. 1,00 dal muro se non vi è il marciapiede rialzato.

La concessione per l'installazione di tende solari protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetta alla preventiva autorizzazione dell'autorità comunale, è subordinata alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori, i semafori, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.

Le tende solari devono essere immediatamente alzate in caso di forti venti.

Art. 15 – Taglio delle strade e ripristini (£ . 1.000.000 ossia € 516,46)

Nel caso fosse necessario tagliare le strade o parti di esse, mediante scavi, i richiedenti potranno eseguire i lavori solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione; l'autorizzazione potrà essere concessa dopo il versamento di una cauzione proporzionata al valore del ripristino.

Al termine dei lavori i richiedenti devono provvedere al completo ripristino dei luoghi. La cauzione sarà restituita solo dopo il controllo tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale che verificherà la corretta esecuzione dei lavori.

Oltre alla sanzione pecuniaria, nel caso il richiedente non provveda subito dopo i lavori e comunque entro dieci giorni dal termine degli stessi al ripristino in tout-venant, ed entro quattro mesi per il tappetino d'usura, ovvero esegua un ripristino insufficiente, la cauzione verrà trattenuta e i lavori saranno eseguiti a cura dell'U.T.C.

In caso d'urgente necessità, come una perdita di gas o d'importante perdita d'acqua ecc...l'autorizzazione è concessa dal Comando di Polizia Municipale.

Per gli scavi o depositi sulle strade dovranno essere adottati tutte le cautele, per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, secondo le norme del codice della strada.

Art. 16 – Circolazione di animali pericolosi

In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani devono essere tenuti al guinzaglio o muniti di museruola.(£. 50.000 ossia € 25,82).

E' comunque vietato far circolare o lasciare vagare qualsiasi animale che possa tornare incomodo o molesto alla circolazione e alle persone. (£. 100.000 ossia € 51,65).

Art. 17 – Sgombero della neve dai marciapiedi, dai balconi e dai tetti (£. 100.000 ossia € 51,65)

Dopo le nevicate i proprietari o conduttori di immobili, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 devono tenere completamente sgombro, dalla neve, il marciapiede – anche se non rialzato – uno spazio di almeno m. 1,50 per tutta la lunghezza della loro pertinenza.

I balconi e i davanzali devono essere sgomberati prima o contemporaneamente alla spazzatura delle parti sottostanti ed in modo da non arrecare molestia ai passanti.

I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza le dovute segnalazioni di pericolo, scaricarne la neve sul suolo pubblico.

La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere scaricata nei luoghi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 18 – Balconi, davanzali o terrazzi prospicienti le pubbliche vie

E' vietato tenere sui davanzali, sui balconi o terrazzi od in luogo di pubblico passaggio animali che rechino molestia ai passanti ed ai vicini.

I vasi di fiori ed altri oggetti dovranno essere convenientemente assicurati per evitare ogni pericolo di caduta.

E' vietato tenervi distesa biancheria, panni e simili ovvero battere tappeti, panni, tende effetti letterecci e simili.

E' altresì vietato lasciar gocciolare acqua o altre sostanze ovvero lasciar cadere rifiuti o residui d'ogni genere sul suolo pubblico.

Art. 19 – Circolazione degli autobus aventi concessione comunale (£. 50.000 ossia € 25,82)

Il personale di servizio degli autobus deve osservare e far osservare le disposizioni contenute nel disciplinare d'incarico ed in particolare:

1. osservare le disposizioni emanate dalla ditta concessionaria;
2. osservare e fare osservare le norme prescritte per i passeggeri;
3. tenere un contegno corretto verso i passeggeri.

Ai passeggeri è vietato:

- salire e scendere quando il veicolo è in movimento o da parte diversa da quella prescritta ovvero in località da quella stabilita per le fermate;
- salire quando il veicolo è completo di passeggeri;
- parlare al conducente o comunque distrarlo dalle sue mansioni;
- insudiciare, guastare, manomettere parti del veicolo;
- occupare più di un posto ed ingombrare i passaggi o determinati settori del veicolo;
- sputare per terra e fumare;
- portare oggetti pericolosi, sporchi o che possano imbrattare o molestare i viaggiatori;
- cantare, schiamazzare o in altro modo disturbare, anche a mezzo di strumenti o apparecchi sonori;
- portarvi i cani o altri animali che non stiano in braccio ai proprietari;
- distribuire oggetti a scopo pubblicitario o esercitarvi commerci;
- chiunque viaggia sugli autobus è tenuto a mostrare il biglietto o documento di viaggio al personale di servizio o agli Agenti di Polizia Municipale;
- il personale del Corpo di Polizia Municipale può circolare liberamente sugli autobus aventi concessione comunale.

TITOLO 3° DECORO PUBBLICO

Art . 20 – Imbrattamento danneggiamento di cose pubbliche (£. 100.000 ossia € 51,65)

E' vietato recare danno, imbrattare con scritti, figure, disegni o in altro modo i monumenti, le mura di recinzione, gli edifici pubblici e privati, i marciapiedi, le strade e le piazze, i ponti, le panchine o le fontane.

Art. 21 – Conservazione e decoro dei fabbricati (£. 100.000 ossia € 51,65)

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere i tetti, le pareti esterne delle case e le mura di cinta, verso le pubbliche vie, in buono stato di conversazione. Fatte salve le sanzioni penali previste dall'art 676 e 677 del C.P.

Le gronde e i pluviali non devono presentare buchi, da cui possa uscire acqua, od ostruzioni che ne impediscono il normale deflusso verso terra.

Art . 22 – Rispetto dei giardini, alberi e aiuole (£. 50,000 ossia € 25,82).

Nei viali, giardini e nei pubblici passaggi ove esistono aiuole o alberi è vietato:

- a) cogliere fiori, strappare fronde o virgulti e recare in qualunque modo danni alle piante, alle siepi, agli steccati o ripari, alle panchine, alle fontane e a qualsiasi altro oggetto d'uso od ornamento pubblico;
- b) transitare con qualsiasi veicolo, anche se condotto a mano, escluso quelli utilizzati dai bambini fino a 10 anni di età, nei viali e aree riservati ai pedoni;
- c) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuotervi, scagliarvi contro pietre, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.

Oltre a quanto sopra, nei giardini pubblici è vietato:

- a) l'esercizio di ogni forma di commercio ambulante;
- b) l'uso delle attrezzature e delle strutture pubbliche di gioco per chi abbia compiuto gli anni 12;
- c) lavare oggetti, recipienti, attrezzi o altro nelle fontane;
- d) accendere fuochi o provocare fumi o fiamme libere;
- e) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura ed entità;
- f) i giochi incomodi o pericolosi;
- g) l'ingresso ai cani se non muniti di museruola o di guinzaglio; i proprietari non dovranno permettere ai cani di sporcare prati, viali, aiuole, con i loro escrementi;
- h) gli schiamazzi e i comportamenti che possano turbare la pubblica tranquillità, la decenza e la sicurezza pubblica;
- i) entrare nei giardini e parchi pubblici fuori dall'orario di apertura.

Art. 23 – Taglio degli alberi (£. 100.000 ossia € 51,65)

E' vietato il taglio degli alberi non cedui senza aver ottenuto preventiva autorizzazione del Sindaco, in conformità al piano urbano del verde.

E' consentita la potatura, la pulizia del sottobosco, il taglio dei rovi.

Art. 24 – Uso degli orinatoi (£. 50.000 ossia € 25,82)

E' vietato soddisfare le corporali esigenze fuori dai luoghi a ciò destinati.

Art. 25 – Lavatura di vetrine, mostre e veicoli (£. 50.000 ossia € 25,82)

La lavatura delle vetrine o mostre collocate all'esterno dei negozi o pubblici esercizi non potrà essere eseguita dopo le ore 10.00 e non deve comunque arrecare intralcio alla viabilità.

E' vietato lavare veicoli o altri oggetti sulle strade o piazze pubbliche.

E' sempre vietato lavare vetrine, mostre, veicoli ecc..., se la temperatura scende al di sotto dello 0°C... (£. 100.000 ossia € 51,65).

Art. 26 – Trasporto di materiale di facile dispersione o esalazioni (£. 100.000 ossia € 51,65)

Ferme restando le norme contenute nel Codice della Strada, il trasporto di materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, stramaglie, polvere o liquidi, deve essere fatta con veicoli atti al trasporto specifico in modo che non avvengano dispersioni o esalazioni sul suolo pubblico.

Ai contravventori, oltre alla sanzione pecuniaria è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 27 – Nettezza del suolo pubblico (£. 100.000 ossia € 51,65)

Fermo restando quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano lo smaltimento e i sistemi di raccolta dei rifiuti.

I cittadini non devono gettare per terra rifiuti di nessun genere, è altresì vietato lasciarli, o consentire lo spandimento di rifiuti, fuori dei corretti contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi; ai contravventori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo provvedere alla nettezza del suolo pubblico.

Ogni proprietario di terreni privati è tenuto a procurare lo scolo delle acque stagnanti da cui possano emanare esalazioni moleste o nocive per la salute pubblica.

Anche i cortili, anditi, scale private, devono essere tenuti in perfetta nettezza.

Oltre a quanto previsto dall'art. 22 lettera g):

I proprietari dei cani o loro conduttori quando circolano sulle strade o loro pertinenze, in caso di rilascio d'escrementi devono provvedere alla loro raccolta mediante apposite "palette" e conferirli nei cestini o in appositi contenitori.

Art. 28 – Atti contrari alla nettezza e al decoro

E' vietato fermarsi sotto i portici, androni e scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire o compiere atti contrari alla nettezza, decoro e moralità, ovvero introdursi negli stessi al di fuori degli orari di apertura.

Art. 29 – Pozzi neri e vasche biologiche (£. 100.000 ossia € 51,65)

La vuotatura dei pozzi neri e lo spурgo delle vasche biologiche dovranno essere effettuati con sistema pneumatico.

Tali operazioni dovranno essere svolte in modo che non avvengano dispersioni di materie sul suolo pubblico.

Art. 30 – Divieto di sdraiarsi in luoghi pubblici e di salire su manufatti pubblici(£. 50.000 ossia € 25,82)

E' vietato sdraiarsi sulle panchine pubbliche, nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sui marciapiedi, sulle soglie degli edifici pubblici, o delle abitazioni private senza il consenso del proprietario.

E' vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, colonne, pali della pubblica illuminazione o dei semafori, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

Art 31 – Obbligo della recinzione dei terreni confinanti con le strade pubbliche

Ai proprietari dei terreni confinati col suolo pubblico o di qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, l'igiene, il decoro, la morale o necessario nel pubblico interesse, il Sindaco potrà ordinarne la recinzione in modo che non vi si possa facilmente introdurre.

La recinzione dovrà essere fatta in modo che sia stabilmente infissa al suolo conformemente alle norme urbanistico-edilizie.

E' comunque vietato fare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire un pericolo per i passanti.

Art. 32 – Nomadi

Ai nomadi, zingari, gitani o giostrai è vietato sostare in spazi e aree pubbliche. Gli stessi potranno utilizzare, per un tempo determinato, uno spazio, debitamente attrezzato e a ciò destinato, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 33 – Strade campestri (£. 500.000 ossia € 258,23)

Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Eventuali deroghe, sull'utilizzo o di limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal Sindaco per ragioni di sicurezza, di igiene o di pubblica utilità.

Art. 34 – Manutenzione dei terreni, fossi e siepi prospicienti le strade (£. 100.000 ossia € 51,65)

I proprietari o gli affittuari dei terreni prospicienti e le strade devono provvedere alla manutenzione dei fossi percolatori, delle ripe ed al taglio dei rami e delle siepi che invadono il ciglio stradale.

TITOLO 4° QUIETE PUBBLICA (fermo restando l'art. 659 del C.P.)

Art. 35 – Uso di segnali acustici (£. 50.000 ossia € 25,82)

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.

L'uso delle sirene è consentito solo per segnalare una situazione di pericolo.

Art. 36 – Canti e schiamazzi (£. 50.000 ossia € 25,82)

Gli schiamazzi sono vietati sia di giorno che di notte. I canti sono vietati quando costituiscono disturbo della quiete pubblica.

Art. 37 – Suonatori ambulanti (£. 50.000 ossia € 25,82)

Il mestiere di suonatore ambulante è vietato nelle vie e piazze pubbliche, quando costituisce disturbo alla quiete pubblica o intralcio alla circolazione.

Art. 38 – Rumori e suoni nelle abitazioni private (£. 50.000 ossia € 25,82)

E' vietato, sia di giorno che di notte, produrre o lasciare produrre nelle abitazioni private rumori, suoni, canti che possono in ogni modo recare disturbo ai vicini.

In tale limitazione sono compresi gli apparecchi radio e televisivi.

Fermo restando i limiti di livello sonoro previsti dal Regolamento di Igiene.

Art. 39 – Esercizio di attività rumorose (£. 100.000 ossia € 51,65)

Fermo restando le leggi che regolano la materia delle attività artigianali o industriali chi esercita un'arte, un mestiere od industria, deve usare ogni cautela atta ad evitare molestie agli abitanti vicini.

In particolare deve essere evitato il propagarsi di rumori, vibrazioni, polveri o fumi o scarichi di liquidi nocivi o maleodoranti.

E' vietato far uso di combustibili che possano sviluppare esalazioni insalubri o moleste.

Art. 40 – Divieto o limitazione delle attività di disturbo

Il Sindaco, nonostante abbia rilasciato il nulla-osta all'esercizio dell'attività, può sempre vietare l'esercizio d'attività che arrechino disturbo ovvero imporre limitazioni all'esercizio dell'attività stessa.

Art. 41 – Limitazioni di orario per l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi (£. 200.000 ossia € 103,29)

In conformità a quanto stabilito dall'art. 66 del T.U.L.P.S., l'esercizio delle arti o mestieri rumorosi è permesso soltanto dalle ore 8.00 alle ore 20.00 salvo concessioni speciali disposte dal Sindaco.

TITOLO 5° PERICOLI DI INCENDIO

Art. 42 – Accatastamento di legna nei cortili (£. 50.000 ossia € 25,82)

E' vietato accatastare, allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna o qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le cautele che caso per caso il Sindaco riterrà opportuno prescrivere.

Art. 43 – Camini

Ogni locale in cui si vuole far uso del fuoco, deve essere munito di camino con canale di tiraggio per condurre i prodotti della combustione al di sopra del colmo dei tetti ovvero in modo che questi non arrechino disturbo ai vicini.

Le bocche, canne o tubi di camini, stufe o forni non possono essere addossati a pareti di legno.

Art. 44 – Detenzione di combustibili nei sotterranei e solai delle case (£. 50.000 ossia € 25,82)

Nei sotterranei e nei solai di case d'abitazione è vietata la detenzione di combustibili che non sono strettamente necessari per il riscaldamento dell'edificio e per gli usi domestici.

E' vietato altresì ammassare sulle scale corridoi, ballatoi, materiale da imballaggio, carta, combustibili o comunque di facile accensione.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo.

Art. 45 – Accensioni di polveri liquidi infiammabili, falò, fuochi (£. 50.000 ossia € 25,82)

E' vietato, senza speciale autorizzazione del Sindaco, accendere fuochi in genere o fare spari o botti in qualsiasi modo prodotti e con qualsiasi mezzo.

E' consentito, fuori dal centro abitato, bruciare stralci di siepi, rovi, purché non producano pericolo o fumi molesti.

Art. 46 – Impianti di gas per uso domestico: criteri di sicurezza

Per quanto riguarda l'uso di bombole di gas, gli utenti debbono dimostrare che le installazioni siano conformi ai seguenti criteri:

1. applicare agli apparecchi di utilizzazione adatto dispositivo atto ad interrompere il flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;

2. proteggere la tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle mura, con guaina metallica, aperta verso l'esterno e chiusa verso l'interno; tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso; la tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas; anche le giunzioni devono rispondere ai suddetti requisiti;
3. installare la bombola di gas all'esterno del locale nel quale si trova l'apparecchio utilizzatore (quando è possibile).

Art. 47 – Sanzioni

Nei casi di violazione del presente regolamento si applica la legge 24.11.81 n. 689.

Art. 48 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e seguente pubblicazione e sostituirà, da tale data, quello attualmente in vigore.

E' abrogato il regolamento di Polizia Rurale.